

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 394

presentata dai Consiglieri regionali
AGUS - SATTA Gian Franco - ZEDDA Massimo

il 26 settembre 2023

Disposizioni per il divieto di utilizzo di appalti per la copertura della carenza di personale nei pronto soccorso e nei punti di primo intervento

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente legge stabilisce in Sardegna il divieto per le aziende sanitarie di utilizzo degli appalti per acquisire prestazioni sanitarie di medici e infermieri nei pronto soccorso e nei punti di primo intervento.

Il ricorso a tale strumento, infatti, determina un grave rischio per la qualità del servizio pubblico sanitario dell'isola: l'operatore economico che "affitta" i medici alla sanità pubblica agisce principalmente con logiche del profitto, fornisce alla sanità regionale professionisti che potrebbero, invece, essere regolarmente reclutati dalle aziende sanitarie se e solo se, il sistema sanitario regionale si dimostrasse capace di superare quegli ostacoli che negli ultimi anni hanno indotto medici e infermieri a fuggire dalle strutture pubbliche impegnate nell'emergenza-urgenza.

Il problema della carenza di medici in tali strutture non può essere risolto "esternalizzando" i servizi di guardia attiva ma, diversamente, attraverso strumenti che incentivino e valorizzino i professionisti sanitari ad esercitare stabilmente la propria professione nell'ambito del ruolo pubblico, rafforzando così il sistema pubblico sanitario che dovrebbe operare, sempre e costantemente, ispirandosi ai principi sanciti nell'articolo 32 della Costituzione.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Copertura della carenza di personale nelle strutture del sistema regionale di emergenza-urgenza

1. È fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario regionale il ricorso ad appalti per la copertura della carenza di personale sanitario nei pronto soccorso dei presidi ospedalieri e nei punti di primo intervento.

2. Al fine di favorire il reclutamento di personale sanitario nelle aziende sanitarie promuovendo un'adeguata retribuzione ai lavoratori impegnati nelle attività previste nelle strutture di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2023 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni annui per incrementare i fondi contrattuali di comparto.

Art. 2

Norme transitorie e trasparenza sul sistema delle esternalizzazioni dei servizi sanitari

1. In deroga al comma 1 dell'articolo 1 sono fatti salvi i contratti d'appalto già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge. È comunque vietata la proroga dei medesimi contratti.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le aziende sanitarie, per il tramite dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, inviano alla Commissione permanente del Consiglio regionale competente per materia una relazione contenente l'analisi sui servizi sanitari appaltati relativamente al numero di unità, ai profili e alle qualifiche del personale sanitario coinvolto, ai costi effettivi degli appalti aggiudicati e sulle azioni in corso di attuazione per l'immediata reinternalizzazione dei medesimi servizi.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata a decorrere dall'anno 2023 la spesa di euro 10.000.000 annui (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

- a) mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio regionale in conto della missione 13 - programma 01 - titolo 1 derivanti dal recupero delle risorse programmate dalle aziende sanitarie per gli appalti di cui all'articolo 1;
- b) mediante riduzione dell'accantonamento iscritto in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 recante "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).